

**COMUNE DI VALSAMOGGIA**

**Città Metropolitana di Bologna**

**REP.N. 89 del 29/04/2020 - Registro Convenzioni**

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VALSAMOGGIA E DI MONTE SAN PIETRO PER  
LA CONDUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA**

L'anno duemilaventi, il giorno 29 (ventinove) del mese di Aprile,

**TRA**

- il Comune di Valsamoggia, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Daniele Ruscigno domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, in seguito denominato anche come Comune "capo convenzione" avente C.F. 03334231200;

**E**

- il Comune di Monte San Pietro, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Monica Cinti, domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, avente C.F. 80013730371;

**PREMESSO**

- che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale di una stessa Sezione regionale dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per il Servizio di Segreteria;
- che i Comuni di Valsamoggia e di Monte San Pietro sono ricompresi nell'ambito della stessa Sezione regionale dell'Albo;
- che il Consiglio comunale di Valsamoggia, con propria deliberazione n. 27 del 07/04/2020, e il Consiglio comunale di Monte San Pietro, con propria deliberazione n. 24 del 28/04/2020, dichiarate immediatamente eseguibili, hanno approvato il convenzionamento del Servizio di Segreteria,

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione e dichiarano di voler convenzionare, a norma delle vigenti disposizioni di legge, il Servizio di Segreteria dei rispettivi Enti alle condizioni ivi previste.

**1. OGGETTO**

La presente convenzione disciplina la gestione in forma coordinata del Servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro al fine di avvalersi dell'opera di un

unico Segretario comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997.

## **2. COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Le parti concordano che il Comune capo convenzione è il Comune di Valsamoggia, al cui Sindaco spettano la nomina e la revoca del Segretario, d'intesa con il Sindaco del Comune di Monte San Pietro.

## **3. DECORRENZA E DURATA**

La validità della convenzione decorre dal giorno di presa servizio da parte del Segretario nella segreteria convenzionata, data comunque successiva al riconoscimento della stessa da parte del Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali- Sezione Regionale Emilia-Romagna.

La scadenza naturale della convenzione viene fissata alla cessazione del mandato dei Sindaci, intendendosi che la stessa mantiene validità sino al termine stabilito con apposite determinazioni assunte con provvedimenti dei Consigli comunali non oltre il 120° giorno successivo alla proclamazione dei Sindaci neo eletti.

Il **recesso** dalla convenzione potrà avvenire anche prima della scadenza per motivata determinazione di una delle parti, da manifestarsi mediante deliberazione del Consiglio comunale da notificare all'altro Ente e da trasmettere alla competente sede dell'Albo. In tal caso la convenzione mantiene i suoi effetti sino al 10° giorno successivo alla data di notifica.

Lo **scioglimento** anticipato della convenzione potrà essere concordemente deliberato dai Consigli comunali degli Enti convenzionati.

Della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la convenzione, il Sindaco del Comune capo convenzione dovrà darne comunicazione al Segretario titolare, mentre alla competente Sezione dell'Albo dovranno essere inviati i provvedimenti adottati dai Comuni affinché la stessa possa prendere atto dello scioglimento della convenzione e a quant'altro le compete.

Dalla data di cessazione, per scadenza naturale o intervenuta, della convenzione, il Segretario diviene automaticamente titolare del Comune capo convenzione, così come previsto dalla deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia n. 150 del 15 luglio 1999.

## **4. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

Il Segretario titolare della Segreteria convenzionata assicurerà la presenza in servizio ed organizzerà il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, garantendo un'equa distribuzione della presenza in entrambi i Comuni, corrispondente comunque al 50% mensile del proprio tempo lavorativo presso ogni Comune, da concordare con i Sindaci dei Comuni stessi.

## **5. SOSTITUZIONI DEL SEGRETARIO**

In caso di vacanza della sede oppure di assenza o impedimento del Segretario titolare, la reggenza o la supplenza, in base alle vigenti disposizioni, sarà effettuata da un Segretario comunale in disponibilità oppure da un Segretario incaricato a scavalco.

Sarà possibile, in alternativa alle soluzioni di cui sopra, avvalersi del Vicesegretario del proprio Comune o, in assenza di esso, del Vicesegretario del Comune Capoconvenzione.

## **6. STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL SEGRETARIO**

Lo stato giuridico ed economico del Segretario è regolato dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dalle determinazioni del Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali.

Il Segretario titolare della sede convenzionata ha diritto alla corresponsione della retribuzione aggiuntiva a norma dell'art. 45 del vigente CCNL.

Saranno corrisposte direttamente dal Comune interessato le somme spettanti al Segretario per i diritti di rogito in base all'intero valore dei contratti rogitati per ogni Comune fino alla concorrenza del 20% previsto dalla legge oltre i rimborsi delle spese di trasferta.

Il rapporto giuridico ed economico del Segretario sarà gestito dal servizio personale presso l'Unione Valli del Reno, Lavino Samoggia, che provvederà a presentare il riparto delle spese al Comune di Monte San Pietro.

## **7. RIPARTO DELLE SPESE**

Le spese relative alla gestione del Servizio convenzionato faranno carico in ragione del 50% per il Comune di Valsamoggia e in ragione del 50% per il Comune di Monte San Pietro.

Il Comune di Monte San Pietro rimborserà il Comune di Valsamoggia che ha sostenuto la spesa a seguito della ripartizione effettuata dall'ufficio personale, così come riportato nell'art. 6.

## **8. MODIFICHE**

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere adottata dai Consigli comunali degli Enti convenzionati e le relative deliberazioni dovranno essere trasmesse alla competente Sezione dell'Albo.

## **9. COMPETENZE DEL MINISTERO DELL'INTERNO – ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI**

La presente convenzione, sottoscritta dai Sindaci degli Enti convenzionati e corredata dalle deliberazioni di approvazione della stessa da parte dei Consigli comunali, viene inviata al Ministero

dell'Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali sezione regionale Emilia-Romagna per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco di Valsamoggia

Daniele Ruscigno

Il Sindaco di Monte San Pietro

Monica Cinti

Atto firmato digitalmente in applicazione della normativa contenuta nel CAD